

QUESTIONI GIURIDICHE ED ASCETICHE


De cognatione legali

Irene vive ai confini d'Italia; e dopo anni di illecite relazioni con Daniele, diventa madre di Teresa. Daniele si rifiuta di sposare Irene e questa ricorre al Tribunale ed ottiene in suo favore che il padre naturale passi gli alimenti per la piccola.

Scoppia la guerra nel 1940; ed essendo il paese minacciato da invasioni, Irene colla piccola fugge in una grossa città. Trovato lavoro, conosce un vedovo (Edoardo) padre di un bimbo, ed in ambedue sorge il desiderio di sistemarsi: difatti si sposano: anzi, subito dopo il matrimonio, Edoardo adotta Teresa.

Oggi Teresa vuole sposare Francesco, il figlio di Edoardo.

E' possibile? Vi è forse qualche impedimento canonico?



Il Codex Juris Canonici al can. 1080 dice: « Qui lege civili inhabiles ad nuptias inter se ineundas habentur ob cognationem legalem ex adoptione ortam, nequeunt vi iuris canonici matrimonium inter se valide contrahere ».

E il Codice civile italiano, all'art. 87 dice: « Non possono contrarre matrimonio tra loro:

- 6) l'adottante, l'adottato ed i suoi discendenti.
- 7) l'adottato ed i figli dell'adottante.

Quindi c'è anche l'impedimento canonico.

Giova però osservare che nel chiedere alla Santa Sede dispense del genere, si debbono produrre delle prove, dalle quali risulti chiaramente che l'adottante non sia il padre naturale dell'adottato, e che scaltamente sia stato occultato per motivi di indole varia (ad es. perchè adulterino).

La Santa Sede giustamente procede, nel dispensare, con molta circospezione, poichè ci si troverebbe davanti all'impedimento (non dispensabile) di consanguineità in primo grado linea collaterale (fratello e sorella *ex parte patris*).

Quindi si può chiedere tale dispensa; tuttavia si usi tutta la delicatezza e l'avvedutezza nel cercare di mostrare come non ci sia di mezzo l'accennato legame di consanguineità, in primo grado linea collaterale.

Senz'altro si otterrà tale dispensa: ed inviando poi per la trascrizione al Civile, non verrà mossa nessuna obiezione da parte dell'autorità civile stessa, ma anzi ne sortiranno i relativi effetti civili.

All'uopo giova ancora ricordare che, dopo il Concordato, il Matrimonio canonico sortisce tutti gli effetti anche al civile. E' errore far domandare all'autorità civile la dispensa di impedimenti pur contenuti nel Codice Civile.

«...Gli impedimenti canonici, corrispondano o non corrispondano agli impedimenti preveduti dal diritto civile, *devono essere dispensati dalle autorità ecclesiastiche*. D'altro canto, poichè le uniche cause che ostacolano la trascrizione del matrimonio canonico sono quelle di un preesistente matrimonio valido agli effetti civili e della interdizione (artt. 12 e 13 della L. 27 maggio 1929, n. 847), è chiaro che la mancanza di dispensa delle autorità civili da impedimenti preveduti dalla legge civile non può avere influenza sulla validità anche agli effetti civili del matrimonio canonico...

«E' certo intanto, come si è già ricordato, che la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile è impedito soltanto dalla esistenza di quelle cause che sono enumerate nell'art. 12 della legge. Altri impedimenti indicati nel Codice civile, benchè non dispensati dalle autorità civili, non possono ostacolare la trascrizione» (Circ. Min. Giustizia e Affari di culto, 30 luglio 1936; Dir. Gen. Affari civili e professioni legali. Uff. I N. 891).

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio Matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano

Crisi di santità

Di fronte al nostro secolo noi Sacerdoti abbiamo delle gravi responsabilità. La vita stessa dei nostri fedeli, mi pare che sia un atto di accusa contro di noi.

Indubbiamente oggi il Clero lavora immensamente più di ieri, si prodiga in mille modi per essere presente dappertutto, studia, propone, organizza, lancia iniziative, effettua nobili tentativi, sperimenta nuovi metodi, nuove forme di apostolato, ma (dobbiamo confessarlo) i risultati non sono pari all'impresa. Forse manca un qualche cosa che potrebbe far aumentare a dismisura il peso specifico e l'efficacia del nostro ministero, un qualche cosa che è « conditio sine qua non »: LA SANTITA' DELLA NOSTRA VITA. Non che i Sacerdoti siano cattivi: ci sono esempi meravigliosi di virtù; molti sono buoni, anzi ottimi; ma siamo in troppi a non essere santi. E il Sacerdozio è vocazione alla santità. Non